



CITTÀ DI CARBONIA

(Provincia di Carbonia-Iglesias)

SERVIZIO V - SETTORE CULTURA

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE DEL COMUNE DI CARBONIA (Si.Mu.C.) CIG _____.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, in Carbonia, nei locali del Palazzo Comunale sito in Piazza Roma 1, avanti a me, Dott. Gianantonio Sau, Segretario Generale del Comune di Carbonia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti espressamente e col mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i Sigg.:

- _____ nella sua qualità di Dirigente del Servizio V del Comune di Carbonia codice fiscale 81001610922, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

- _____ nato a _____, il _____ nella sua qualità di _____ della Ditta _____, con sede in _____, Codice Fiscale/P. IVA _____

Comparenti della cui identità personale io Segretario sono certo;

Le parti, come sopra costituite, a me personalmente note e giuridicamente capaci, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 – Osservanza Capitolato Speciale d'Appalto

Il Sig. _____ nella sua qualità di _____ della _____ con sede in _____, con questo atto legalmente e formalmente obbliga la suddetta società ad eseguire il servizio di gestione e valorizzazione del sistema museale del Comune di Carbonia (Si.Mu.C) sotto la piena, totale ed incondizionata osservanza del relativo **Capitolato Speciale d'Appalto**, firmato per accettazione in ogni pagina dallo stesso **Amministratore e allegato materialmente al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale;**

ART. 2- Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi necessari per la **gestione unitaria e la valorizzazione del Sistema Museale Cittadino (Si.Mu.C.)** e ad essi complementari, riferiti ai seguenti siti:

- Museo Archeologico "Villa Sulcis", compreso il Parco di Villa Sulcis con le relative dotazioni di verde ed arredi pubblici. Sono escluse dalla gestione regolata dal presente contratto le altre strutture fisse o amovibili presenti all'interno del parco;
- Museo dei PalaeoAmbienti Sulcitani "E. A. Martel" ;
- Parco Archeologico di Monte Sirai (comprese le strutture di servizio ed il locale destinato a bar – ristoro);
- Nuraghe Sirai, inserito nel sistema e quindi nel servizio di gestione, dall'effettiva piena fruibilità o comunque previ accordi per servizi di visita su prenotazione;
- Parco Urbano "Sa Grutta" con Necropoli ipogeica di Cannas di Sotto;
- C.I.A.M. (Carbonia: Itinerari di Architettura Moderna).

Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono individuate in relazione ad attività di:

- a) conservazione di beni e materiali;
- b) custodia – vigilanza;
- c) apertura al pubblico e guida con funzione di accompagnamento e descrizione dei siti e dei reperti;
- d) gestione delle biglietterie;
- e) punti di ristoro – bar;
- f) bookshop;
- g) manutenzione ordinaria dei siti, dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
- h) cura e sistemazione del verde;
- i) pulizia dei siti, dei locali, degli arredi e delle aree – parco;
- j) promozione turistica del sistema e delle sue iniziative, compresa la produzione di materiale a fini promozionali e la sua divulgazione, oltreché la divulgazione di quanto prodotto dall'Amministrazione nell'ambito delle attività del Si.Mu.C.;
- k) supporto e assistenza alle iniziative di carattere culturale e didattico riguardanti il sistema, come meglio dettagliato negli articoli successivi;
- l) organizzazione di escursioni su itinerari archeologici, geo-paleontologici, speleologici, naturalistico-ambientali e storico-architettonici, in funzione delle richieste che l'appaltatore riceverà e secondo le indicazioni della Direzione del sistema;
- m) organizzazione di attività di laboratorio per le scuole, cicli di conferenze, mostre, stages per studenti e studiosi

finalizzate, con le specifiche tutte contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, alla conservazione, cura e valorizzazione dei beni culturali, alla qualificazione degli standards museali, alla creazione di occupazione e indotto, elementi prioritari per la stessa Amministrazione e caratterizzanti l'intero territorio.

ART. 3 - Opzioni relative all'appalto

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall'art.57, comma 5, lett. b) del Codice dei Contratti pubblici, di affidare all'Appaltatore attività analoghe a quelle oggetto del presente contratto.

L'affidamento predetto avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

ART. 4 - Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni

L'Appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente contratto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad esso, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.

L'Appaltatore, in corrispondenza dell'avvio del servizio, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà con qualifiche e mansioni; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quanto indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venti per cento (20%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

Entro trenta (30) giorni dal ricevimento del suddetto elenco, l'Amministrazione, sentita la Direzione del Sistema, può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'Appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

L'Appaltatore garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza. Non sono ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale o comunque assenze ingiustificate del personale dal proprio posto di lavoro. Ogni modificazione riguardante il personale addetto deve essere comunicata per iscritto all'Amministrazione ed alla Direzione del Sistema prima della sostituzione o, al più tardi, il giorno della medesima. La mancata osservanza di tali disposizioni può comportare l'applicazione di sanzioni di cui ai successivi articoli.

In fase di esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore deve comunicare gli orari di servizio di tutto il personale con relativi turni di lavoro: il personale è tenuto alla compilazione di apposito registro delle presenze con indicazione dell'orario di ingresso e uscita. Le risorse umane impegnate dall'Appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione e dalla Direzione del sistema, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo. In particolare, durante il servizio, il personale tutto è tenuto ad essere in regola con le vigenti norme sanitarie.

Tutte le risorse umane impegnate nell'esecuzione del presente contratto ed operanti in locali dell'Amministrazione o aree dalla stessa rese disponibili per l'esecuzione dell'appalto devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia del dipendente. La mancata osservanza di tali disposizioni può comportare l'applicazione di sanzioni di cui ai successivi articoli.

Tutte le risorse umane impegnate nell'esecuzione del presente contratto devono sempre garantire efficienza ed affidabilità nel proprio servizio; per qualunque problema riscontrato nei rapporti con l'utenza e nello svolgimento dei propri compiti, l'Amministrazione ha

facoltà di rivalersi, anche in termini economici, nei confronti dell'Appaltatore, secondo le procedure di cui ai successivi articoli.

L'Appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, sentita la Direzione del sistema, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nei precedenti commi.

L'Appaltatore si impegna a garantire, a favore delle risorse umane da esso impiegate nelle attività oggetto del presente contratto, la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente medesimo contratto, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

L'Amministrazione rimane sollevata da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'Appaltatore e i propri collaboratori e dipendenti e tra lo stesso ed eventuali ditte subappaltatrici, fornitrici, ecc..

In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto, l'Appaltatore realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

- a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;
- b) favorire l'interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza / accoglienza dello stesso.

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'Appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.

Nulla è dovuto all'Appaltatore per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori, l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi predetti vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'Appaltatore ogni documento utile.

ART. 5 - Obblighi generali dell'Appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.

L'Appaltatore è direttamente responsabile anche dell'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e salute e della gestione della sicurezza antincendio, esonerando

l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. L'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette al servizio e comunque dei terzi.

In relazione all'esecuzione delle attività per la realizzazione dell'appalto oggetto del presente contratto all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento. L'Appaltatore deve effettuare la propria valutazione dei rischi in relazione alla natura delle attività da svolgere e si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- ❑ nominativo del responsabile della sicurezza;
- ❑ nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- ❑ requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- ❑ mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
- ❑ formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nei servizi oggetto dell'appalto;
- ❑ mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- ❑ dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- ❑ numero e presenza media di addetti;
- ❑ numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- ❑ altre informazioni che l'Appaltatore ritiene utile fornire in merito al sistema di prevenzione e protezione.

L'Appaltatore deve inoltre prevedere: norme di comportamento per il pubblico, norme di comportamento per il personale impiegato (anche nei confronti del pubblico), la riduzione dei rischi d'incendio (rispetto del CPI, informazione e formazione del personale), le misure da prendere per ogni tipo d'emergenza; qualunque mancanza in tal senso verrà debitamente sanzionata secondo quanto riportato ai successivi articoli. Le norme di comportamento per il pubblico e quelle di comportamento per il personale impiegato devono essere compatibili con le Norme di esercizio previste dal Comando VV.F., allegate al CPI, ove previsto.

ART. 6 - Durata dell'Appalto

L'appalto inerente il presente contratto avrà la durata di **anni 5 (cinque)** dall'avvio del servizio, come risultante da apposito Verbale sottoscritto dall'appaltatore e dalla Direzione del Sistema..

Si procederà tuttavia ad affidamenti per periodi inferiori, fino alla concorrenza massima di **anni 5 (cinque)**, solo in dipendenza di corrispondente disponibilità finanziaria derivante da fondi regionali ovvero provinciali. In particolare la non sussistenza dei finanziamenti regionali costituisce condizione risolutiva del contratto.

Al di fuori dell'eventuale incremento della durata dell'affidamento stabilita, a titolo di premialità, dall'art. 4, comma 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, la durata dell'appalto può essere prorogata, sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo appaltatore e del conseguente passaggio gestionale.

L'eventuale proroga, comportante i medesimi patti e condizioni del periodo ordinario, potrà essere disposta, a discrezione dell'Amministrazione, per un periodo massimo di 24

(ventiquattro) mesi, comprendente anche l'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

L'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni relative alla proroga che dovrà essergli comunicata per iscritto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza naturale dell'appalto.

ART. 7 - Ammontare dell'appalto

L'importo a base d'asta dell'appalto ammonta a Euro 1.930,901,69.

L'importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto in sede di gara, ammonta a EURO _____.

ART. 8 - Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto

Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente contratto è determinato dall'offerta dell'Appaltatore medesimo.

Ai fini della resa del corrispettivo, i servizi principali e le attività complementari oggetto del presente contratto sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura vigente nel tempo di esecuzione.

Il corrispettivo comprende ogni spesa, fornitura, retribuzione del personale e quanto altro occorre per assicurare i servizi e le attività di cui al capitolato speciale d'appalto.

Costituiscono corrispettivo anche i proventi e gli introiti come appresso esplicitati, derivanti dalla gestione dei beni del Sistema.

L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'Appaltatore in sede di offerta.

L'Appaltatore ha diritto a tutti i proventi della vendita dei biglietti d'ingresso e di servizio di visita guidata, fatta salva l'eventuale quota a favore dello Stato stabilita dal Ministero delle Finanze. In ogni caso deve essere presentata alla Direzione del Sistema ed all'Amministrazione dettagliata rendicontazione contabile degli incassi.

Il prezzo dei biglietti di ingresso e del servizio di visita guidata ai siti in affidamento è quello stabilito dall'Amministrazione con Deliberazione della Giunta Comunale. L'Appaltatore potrà proporre adeguamenti e specifiche condizioni con richiesta scritta appositamente motivata e documentata che l'Amministrazione si riserva di accogliere a seguito delle opportune valutazioni.

Per tutte le manifestazioni e gli eventi organizzati a pagamento dall'Appaltatore nelle strutture in oggetto, l'incasso, al netto dei diritti erariali e delle ritenute di legge, resta a favore dello stesso appaltatore.

Gli introiti per l'eventuale concessione all'utilizzo di alcuni degli spazi in affidamento a favore di soggetti diversi organizzatori di manifestazioni varie, come stabilito dal capitolato speciale d'appalto, sono di pertinenza esclusiva dell'appaltatore.

Gli introiti per la vendita di cataloghi, manifesti, pubblicazioni, gadget, ecc., sono di pertinenza esclusiva dell'Appaltatore, se realizzati esclusivamente dallo stesso a propria cura e spese. Qualora l'Amministrazione richieda all'Appaltatore la vendita di tali materiali realizzati dalla stessa, verrà concordata tra le parti la quota di introito di spettanza dell'Appaltatore.

Gli introiti derivanti da punti di ristoro – bar, bookshop, e da altri eventuali servizi aggiuntivi realizzati dall'Appaltatore, sono a totale beneficio dello stesso, a cui carico rimangono tutte le spese relative alla loro gestione ed al loro mantenimento. Tali servizi dovranno

necessariamente adeguarsi a tutte le disposizioni regolamentari e di legge vigenti nello specifico settore, restando l'Amministrazione esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 9 - Condizioni di pagamento

Il pagamento delle prestazioni relative al presente contratto, è effettuato dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura relativa alle prestazioni realizzate.

L'Appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Amministrazione la verifica delle attività. Tale rendiconto deve essere presentato entro 10 gg. dalla scadenza mensile e consiste in una relazione particolareggiata, sottoscritta dal Responsabile di cui all'art. 3, comma 8, del Capitolato Speciale d'Appalto, con la descrizione degli eventuali lavori di manutenzione e conservativi eseguiti nonché dei controlli e delle verifiche di tutti gli impianti di sicurezza, dello stato dei locali, degli impianti, arredi, verde ed in generale dell'attività di gestione svolta, degli eventuali eventi culturali e attività di laboratorio. La relazione deve inoltre essere corredata da schede riepilogative su:

- personale impiegato con relativa qualifica e turnazione;
- prospetto riepilogativo mensile delle presenze e delle assenze del personale;
- quadro economico delle prestazioni effettuate (con indicazione degli eventuali investimenti sostenuti);
- numero dei visitatori, distinto per tipologia, e importo degli incassi di biglietteria, con indicazione anche degli eventuali ingressi gratuiti;
- numero e durata delle visite guidate;
- quantificazione dei compensi spettanti all'appaltatore.

L'Amministrazione, a seguito della verifica di cui sopra, effettuata tramite la Direzione del Sistema, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, a fronte del ricevimento della corrispondente fattura emessa dall'Appaltatore.

Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione della fattura.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore o di incompletezza della rendicontazione allegata, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Le fatture, contenenti tutti gli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, dovranno essere intestate ed inviate a: **Servizio V – Settore Cultura – Comune di Carbonia – Piazza Roma n°1 – 09013 Carbonia (CI).**

Le stesse dovranno esplicitare i riferimenti comportanti l'applicazione di eventuali particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

In sede di pagamento, l'Amministrazione riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara - CIG, nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 della legge n. 136/2010.

In relazione alle attività di pagamento l'appalto oggetto del presente contratto è contraddistinto dal **CIG** _____

Art. 10 - Tracciabilità dei movimenti finanziari e Regolarità contributiva.

L'Appaltatore è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n°136, come successivamente modificata e integrata, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'Appaltatore non assolva a detti obblighi, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art.3 della legge stessa.

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

L'Amministrazione, propedeuticamente alla liquidazione dei corrispettivi inerenti il presente contratto, sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'Appaltatore non rileva ai fini della verifica.

Qualora vengano accertate irregolarità contributive a carico dell'Appaltatore, la Amministrazione provvederà a termini di legge.

ART.11 - Adeguamento/Revisione dei prezzi

In relazione a quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, stante la specificità del presente appalto, che comporta il finanziamento regionale del costo del personale, che costituisce importo a base d'asta, la revisione periodica dei prezzi verrà riconosciuta dall'Amministrazione all'Appaltatore solo ed esclusivamente subordinatamente alla revisione sul costo del personale che verrà attuata dalla RAS.

ART. 12 - Subappalto

L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare i seguenti servizi: _____, inerenti le tipologie previste nell'art.13 del Capitolato Speciale d'Appalto, rappresentanti una percentuale di prestazione del _____%, che si situa all'interno del limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il subappalto segue la regolamentazione di cui al medesimo suddetto articolo del Capitolato Speciale d'Appalto.

In alternativa

In sede di offerta l'Appaltatore non ha dichiarato di voler subappaltare parte della prestazione inerente il servizio oggetto del presente contratto.

ART. 13 - Penali

In relazione all'esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale inadempienza.

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente contratto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente contratto.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali come sopra individuate.

Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 14.

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. Nello specifico, tali trattenute possono riguardare interventi sostitutivi di servizi e prestazioni da rendere a norma di contratto e non resi per qualsiasi motivo ingiustificato dall'Appaltatore, ovvero per la riparazione e/o sostituzione di attrezzature ed impianti danneggiati per

mancata sorveglianza dell'Appaltatore ed addebitabili allo stesso per violazione degli obblighi ed impegni assunti.

L'applicazione delle penali é indipendente dai diritti spettanti all'Amministrazione per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 14 – Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di **n.3 (tre)** volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di **n.3 (tre)** volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- c) reiterati inadempimenti che determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, come da precedente articolo;
- d) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
- e) inosservanza, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.

Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:

- il subappalto non autorizzato;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- mancata presentazione del piano finanziario annuale degli investimenti di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- mancato rispetto degli adempimenti richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto sulla programmazione culturale e promozionale dell'Amministrazione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell'art.3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretizzano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

La Direzione del Sistema procede a redigere, a termini di legge, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali varianti.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nel presente contratto e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'Appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. L'Amministrazione, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art.113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Costituisce condizione risolutiva del contratto anche il venir meno degli appositi finanziamenti regionali per il progetto di "Gestione Integrata dei Beni Culturali".

In caso di riduzione di tali finanziamenti, le parti accertano la possibilità di rimodulazione delle prestazioni, Qualora tale riduzione dovesse comportare una diminuzione del corrispettivo in misura superiore al 20%, l'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al pagamento dei servizi fino ad allora eseguiti.

ART. 15 – Risoluzione del Contratto per reati accertati

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei servizi e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 16 – Recesso unilaterale dell'Amministrazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Direzione del sistema;
- spese sostenute dall'Appaltatore;
- un decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 17 – Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del presente contratto può essere definita dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art.239 del D.Lgs. n.163/2006, mediante transazione ai sensi dell'art.1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del Dirigente competente dell'Amministrazione;
- b) dal Dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 18 – Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 13 è devoluta alla competenza del Foro di CAGLIARI, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 19 – Garanzia inerente la corretta esecuzione del contratto

L'Appaltatore, quale esecutore del contratto, ha costituito, conformemente alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici apposita garanzia fideiussoria pari al _____ per cento (____%) dell'importo contrattuale, emessa da _____, il _____, n° _____.

La suddetta garanzia fideiussoria risulta corredata di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del soggetto firmatario con assolvimento dell'imposta di bollo. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria medesima verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

ART. 20 – Coperture assicurative

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant'altro previsto dalla normativa vigente relativi al proprio personale dipendente, sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione del diritto di rivalsa.

L'Appaltatore ha stipulato specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), emessa da _____, in data _____, n° _____, con esclusivo riferimento ai servizi ed alle attività in questione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro 1.000.000 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

In alternativa: L'Appaltatore ha dimostrato l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche previste dalla vigente normativa per quella specifica, producendo un'appendice alla stessa, nella quale si esplicita che la polizza in questione copre anche i servizi svolti per conto dell'Amministrazione per l'appalto di cui al presente contratto e si precisa che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

Per detta polizza assicurativa sono richieste le seguenti estensioni:

Per danni alle cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione delle

attività assicurate
Per danno biologico
Estensione delle garanzie a favore dei lavoratori parasubordinati

Le parti danno atto che la polizza prevede espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti del Comune di Carbonia, fatti salvi i casi di dolo e che la medesima non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia, nonché che eventuali scoperti e franchigie restano a esclusivo carico dell'appaltatore.

Copia della polizza suddetta, conforme all'originale ai sensi di legge, è stata dall'Appaltatore consegnata all'Amministrazione e, per essa, al Dirigente del V Servizio, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

L'Appaltatore si impegna a presentare tale quietanza con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del presente contratto.

ART. 21 – Responsabilità

La gestione delle attività oggetto del presente contratto è effettuata dall'Appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

Indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per esso vincolanti, l'Appaltatore è tenuto a dare notizia all'Amministrazione ed alla Direzione del sistema, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti o fatti dolosi che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verificano danni.

L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

Conseguentemente a quanto sopra è fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'Appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti

dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare la destinazione d'uso di tutti gli spazi, le strutture e gli ambienti destinati ai servizi del presente contratto e non può effettuare modifiche agli impianti ed alle strutture, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione, sentita la Direzione del Sistema. La necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, malfunzionamenti, danni che si evidenziassero nel corso dell'appalto dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione per i provvedimenti di conseguenza.

Sono a totale cura e spese dell'Appaltatore la sostituzione di reti, impianti, apparecchiature, arredi, ecc. danneggiate a causa dell'uso improprio o errato da parte del personale dipendente, ed, in generale, tutte le opere di manutenzione straordinaria rese necessarie per inadempienza e/o trascuratezza nella manutenzione ordinaria.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria autonomamente decisi dall'Amministrazione, l'Appaltatore si impegna a prestare ogni possibile attività di collaborazione per ridurre i relativi disagi nei servizi.

L'Appaltatore si obbliga a riconsegnare le strutture, i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione, alla scadenza dell'appalto, nelle stesse condizioni nelle quali sono stati consegnati e che risulteranno dal verbale di consegna in contraddittorio fra il Direttore dell'esecuzione ed il Responsabile dei servizi. Alla riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio sottoscritto dai soggetti sopraccitati incaricati di eseguire dette operazioni. Restano di proprietà dell'Appaltatore le dotazioni di arredo e attrezzature e quant'altro fornito dalla stessa.

ART. 22 – Cessione del contratto

E' vietata all'Appaltatore la cessione anche parziale del presente contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 23 – Obbligo di riservatezza

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n°196, come successivamente modificato e integrato, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'Appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione le cui finalità devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 come successivamente modificato e integrato.

L'Appaltatore si impegna inoltre a custodire i dati in proprio possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art.24 - Spese relative al contratto

Tutte le spese inerenti il presente contratto sono a carico dell'Appaltatore, con riferimento particolare:

- a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro;
- c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

Il presente contratto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 25 – Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'Appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici, con particolare riguardo alle norme, applicabili alla fattispecie del servizio di cui trattasi, di cui al D.Lgs. 163/2006 e al DPR 207/2010, nonché alle specifiche norme regionali in materia di servizi museali e contratti pubblici.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Carbonia, ho ricevuto il presente atto, composto da n° _____ pagine intere e n° _____ righe della _____ pagina, comprese le firme, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà

L'Appaltatore

Il Dirigente del Servizio V del Comune di Carbonia

Il Segretario Generale del Comune di Carbonia

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art.1341, comma 2, del Codice Civile, l'Appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente contratto.

L'Appaltatore

Il Dirigente del Servizio V del Comune di Carbonia

Il Segretario Generale del Comune di Carbonia